

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1596)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Istituzione di una seconda università statale in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la crisi di sovrappopolazione dell'Università di Roma diventa ogni giorno più acuta e allarmante.

Nell'anno accademico 1969-70 sono stati iscritti 87.159 studenti, di cui 66.740 in corso di studi e 20.419 fuori corso.

Poichè l'area attuale di cui dispone l'Università di Roma è di metriquadrati 349.650 e la cubatura degli edifici ammonta a metricubi 1.935.460 ne deriva che il rapporto metriquadrati/studente era uguale lo scorso anno a 4,01 (di fronte a un valore ottimale

di 200) e il rapporto metricubi/studente era uguale a 22,2 (di fronte a un valore medio di 75).

La situazione si è ulteriormente aggravata nel corrente anno accademico 1970-71 soprattutto per l'aumento delle immatricolazioni che hanno portato la popolazione totale dell'Università di Roma ad oltre 100 mila unità.

L'istituzione di una seconda Università a Roma si pone dunque come problema non ulteriormente dilazionabile.

Per la soluzione di tale problema il comune di Roma, in particolare per quanto concerne il reperimento della relativa area, ha intanto fornito un rilevante contributo deliberando un'apposita variante al piano regolatore generale, riguardante l'area destinata alla nuova Università e concernente un complesso di 617 ettari in località Tor Vergata. Il decreto del Presidente della Repubblica per la relativa approvazione è in corso di emanazione.

Occorre ora, con l'urgenza richiesta dalla situazione, provvedere all'esproprio dei terreni nonchè al finanziamento della spesa per le relative indennità.

Al finanziamento di tale spesa può sovvenire la somma di lire 10 miliardi accantonata per la seconda Università di Roma sul fondo speciale del Ministero del tesoro - esercizio 1971.

Tutto ciò premesso, va sottolineato che la speciale e gravissima situazione romana postula una soluzione urgente.

Va aggiunto, altresì, che sull'area di Tor Vergata sono sorte da tempo costruzioni abu-

sive e che il fenomeno tende ad aggravarsi sempre più. Di qui la necessità, anche sotto questo profilo, di intervenire con la massima urgenza al fine di impedire l'appesantirsi della situazione, i cui effetti si ripercuotono negativamente, in maniera sempre più grave col passare del tempo, sia sulla possibilità di avere la pronta disponibilità dell'area per l'immediata realizzazione dell'opera, sia sull'onere finanziario per le necessarie espropriazioni.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge che istituisce la seconda Università di Roma (art. 1); prevede procedure rapide e semplici per gli espropri e per la redazione dei progetti, onde evitare che i finanziamenti rimangano inoperanti (art. 2); istituisce un comitato tecnico-amministrativo per quanto concerne l'allestimento e il funzionamento dell'Università, in attesa della costituzione dei normali organi di Ateneo (art. 3); prevede disposizioni per esonero da ogni tributo a favore di tutti gli atti posti in essere dal predetto comitato (art. 4); prevede un finanziamento di 10 miliardi per gli espropri (art. 5).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita in Roma una seconda Università statale con sede in località Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma, adottata dal Consiglio comunale di Roma nella seduta del 6 ottobre 1969 ed in corso di approvazione.

Art. 2.

I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati ad iniziativa dell'Amministrazione del demanio dello Stato in favore della seconda Università statale di Roma.

Nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione espropriante deposita presso la segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e richiede all'Ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Il sindaco dà immediata notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Su richiesta dell'Amministrazione del demanio o della seconda Università di Roma il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al precedente comma per un periodo di tempo non superiore a quattro anni.

Entro trenta giorni dalle richieste di cui al secondo e al terzo comma, l'Ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato del terreno da espropriare in relazione alla

coltura praticata al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione nè degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici nonchè dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

Per terreni che risultino già edificati l'indennità è determinata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del comma precedente e, salvo che si tratti di costruzioni abusive, del valore attuale della costruzione. Per le costruzioni abusive esistenti nei terreni da espropriare si procede alla demolizione ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

L'indennità di occupazione è determinata nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.

La stima dell'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso di cui al terzo comma nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono proporre le proprie opposizioni mediante dichiarazioni scritte depositate nella segreteria del Comune, il sindaco trasmette tutti gli atti al prefetto, il quale pronuncia il decreto di espropriazione.

Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.

In caso di ricorso giurisdizionale l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.

Art. 3.

L'Università di cui al precedente articolo ha personalità giuridica.

In attesa della costituzione dei normali organi accademici, i poteri deliberanti per tutto quanto concerne la realizzazione e lo allestimento dell'Università sono affidati ad un comitato tecnico-amministrativo costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e così composto:

un magistrato amministrativo, presidente;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'urbanistica);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della regione del Lazio;

un rappresentante del comune di Roma;

l'intendente di finanza della provincia di Roma o un suo delegato;

due esperti designati dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui almeno uno dell'Università degli studi di Roma;

due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

un ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione o un direttore amministrativo dell'amministrazione universitaria, con funzione di segretario del comitato e di capo degli uffici amministrativi dell'Università.

Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Università, dà esecuzione alle deliberazioni del comitato e decide, nei casi di urgenza, riferendo, per la ratifica, al comitato nella prima adunanza successiva. Coadiuvano il presidente due membri eletti dal comitato nel proprio seno, i quali potranno sostituirlo in caso di impe-

dimento o in base a delega e parteciperanno alle decisioni da adottarsi in via di urgenza.

I membri del comitato dipendenti dello Stato potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà attribuita ai componenti del comitato un'indennità speciale, maggiorata per il presidente e per i due membri di cui al comma precedente.

Art. 4.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresi gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1971.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.